



COMUNE DI NISCEMI
Provincia di Caltanissetta
Ripartizione Sviluppo Economico

*Regolamento servizio noleggio autobus con
conducente*

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizione del servizio

Il noleggio autobus con conducente è quel servizio esercitato da imprenditori pubblici o privati a vantaggio della domanda aggregata di mobilità in tutte le forme e manifestazioni.

Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa, con un numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente.

Art. 2

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.

Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello stato e della Regione Sicilia, dagli usi e dalle consuetudini.

Per comodità espositiva, si offre, qui di seguito, un quadro sinottico delle norme cui è assoggettato il servizio di noleggio con conducente di autobus:

- D.to l.vo 30 aprile 1995, n. 285 (art. 85) e D.P.R. 16 dicembre 1992 , n. 495 (art. 244, 2° comma) e successive modifiche ed integrazioni;
- T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 733 (artt. 86 e 121) e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (art. 158) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dei Trasporti 30 luglio 1985 adottato in applicazione del Regolamento C.E.E. n. 56/83 del 16 dicembre 1982, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 20 dicembre 1991, n. 448;
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 19 gennaio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 3

Numero di autorizzazioni e condizioni di esercizio

L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente (da ora in poi NCC) è subordinata alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Il numero delle autorizzazioni è determinato in relazione a:

- 1) numero di abitanti residenti (1 ogni 5.000);
- 2) attività recettive: "Oasi Madonna del buon Consiglio" C/da Stizza 20 posti letto;
- 3) numero di plessi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi esistenti;
- 4) offerta e presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale;
- 5) distanza dai centri di cura più frequentati (20 Km);

In considerazione di quanto esposto il numero delle autorizzazioni è stabilito come segue:

- N. 7 licenze di noleggio autobus con conducente con oltre 9 posti.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta “Noleggio” unitamente agli stemmi della Regione e del Comune; i mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “NCC” con riprodotti ai lati gli stemmi di Regione e Comune. La foggia della scritta e della targa posteriore sono quelle stabilite dai regolamenti e norme vigenti.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare¹ o da un suo dipendente.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del codice civile sono collaboratori familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

Art. 4

Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea

Previa autorizzazione del Comune, gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Art. 5

Operatività del servizio

Il servizio NCC opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.

Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità Europea è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Art. 6

Commissione consultiva comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di una Commissione così composta:

- a) Sindaco o un suo delegato che la presiede;
- b) Funzionario Responsabile del settore Attività Produttive;
- c) Comandante della Polizia Municipale;
- d) n. 3 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale di categoria non inferiore alla "C" designato dal Sindaco;

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto altresì a riunire la Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ed esprime pareri sulle modifiche regolamentari.

La Commissione comunale resta in carica per tutta la durata del mandato conferito al Sindaco.

Art. 7

Commissione di concorso

Il Sindaco nomina la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

La Commissione è composta:

- a) dal Capo Ripartizione Sviluppo Economico che la presiede;
- b) dal Comandante della Polizia Municipale;
- c) da un funzionario tecnico cat "D" del CCNL 1998/2001;

La Commissione resta in carica per la durata del mandato di cui all'art.6 ultimo comma.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente a categoria non inferiore alla 'C', designato dal Sindaco.

Art. 8

Compenso

Ad ogni componente della commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ad eccezione dei dipendenti comunali, sarà corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza secondo quanto previsto dall'art. 82 del D.lvo 267/2000

Capo II

La professione di noleggiatore

Art. 9

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus

L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 ;
- b) titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio.

Art. 10

Accesso alla professione

L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, di idonei requisiti morali, finanziari e professionali.

Requisiti:

Il requisito dell'**idoneità morale** è definito dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, art. 4. All'uopo, gli interessati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 403/98, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.to Min. Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, lettere a), b), c), d) ed e), e lettere a), b) e c) del secondo comma medesimo articolo.

Il requisito dell'**idoneità finanziaria** è definito dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448. Le modalità di certificazione dell'idoneità finanziaria sono stabilite dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.

L'**idoneità professionale** è acquisita in base a quanto disposto dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448, artt.6 e 7.

Le modalità di certificazione dell'idoneità professionale sono stabilite dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992

I requisiti dell'idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti in capo ai soggetti, previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n.448, ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di noleggio con conducente mediante autobus.

Capo III

L'autorizzazione all'esercizio

Art. 11

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune.

Art. 12

Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) indicazione del numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione della domanda;
- e) schema di domanda di partecipazione al concorso.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio autobus, la Commissione di cui all'art. 7 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) idoneità o capacità professionale conseguita a norma del d.m. 20 dicembre 1991, n.448: **punti 8**;
- b) laurea: **punti 3**;
- c) diploma di maturità: **punti 2**;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare con almeno 2 anni di servizio, comprovato dall'iscrizione all'INPS, alla data di pubblicazione del bando presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: **punti 1 a semestre fino ad un massimo di punti 6**;
- e) residenza, con almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando, nel Comune di Niscemi del richiedente e/o nel caso di richiesta di consorzi o società sede legale principale nel Comune di Niscemi da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando **punti 8**;
- f) titolare di agenzia di viaggi **punti 4**;
- g) titolare di autorizzazione di noleggio di rimessa con conducente inferiore a 9 posti **punti 6**;

h) consorzi o società con svolgono attività di trasporto persone **punti 6**;

in caso di concomitanza per i punti b)c) verrà valutata solamente la laurea.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati avranno conseguito lo stesso punteggio, l'autorizzazione verrà assegnata al più giovane d'età.

Art. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

La Giunta comunale provvede all'approvazione della graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 7.

Il Responsabile del Servizio, con successivo provvedimento, emette atto autorizzatorio.

Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autobus con conducente.

Ogni candidato può concorrere per un numero massimo di n. 1 autorizzazione della stessa tipologia.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Sono fatti salvi gli adempimenti prescritti dal D. lvo n. 285/95 di competenza della Motorizzazione Civile e T. C.

Le attività incompatibili sono definite dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 6.

Art. 15

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio.

La vidimazione è condizionata alla permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 16

Trasferibilità dell'autorizzazione

È consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio solamente congiuntamente all'azienda, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessanta anni.
- c) Essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio 'mortis causa' è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito, altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 19 del d.m. 20 dicembre 1991, n. 448. Trascorsi 18 mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare, o, nel caso in cui il prescritto titolare non abbia acquistato la capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il Responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o 'mortis causa' subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione – ove sussista l’obbligo di presentazione – deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, a cui volturare l’autorizzazione;
- c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal d.m. 20 dicembre 1991, n. 448.

Il titolare che abbia trasferito o cessata l’azienda non può concorrere ad una nuova assegnazione se non siano trascorsi almeno 5 anni dal trasferimento o cessazione.

Capo IV

Esercizio del servizio di autonoleggio con conduttore

Art. 17

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 18

Locazione dell’autobus

La Giunta Comunale, in relazione a specifiche e motivate esigenze del mercato, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno.

La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.

Art. 19

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- f) rilasciare al cliente la fattura o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- g) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Al noleggiatore, ai suoi collaboratori o dipendenti, nell'esercizio della propria attività, è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa – il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 5;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito, nei limiti di capienza del veicolo;

f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare e favorire la mobilità dei soggetti portatori di handicap.

Art. 20

Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio è fatto divieto:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art.21

Personale di guida e collaboratori familiari

Il personale di guida deve essere in possesso dell'apposita patente di guida secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Art. 22

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando soltanto l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23

Trasporto soggetti portatori di handicap

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzimento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap, è effettuato gratuitamente.

Art. 24

Tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art. 25

Cronotachigrafo e contachilometri

I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati.

Del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 26

Impiego di tecnologie innovative

Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

Art. 27

Responsabilità nell'esercizio del servizio

Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suodipendente.

Art. 28

Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale Ripartizione Sviluppo Economico che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i provvedimenti di competenza.

All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare i reclami.

Capo V

Vigilanza sul servizio

Art. 29

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art.13 della l. 24 novembre 1981, n.689;

Art. 30

Idoneità dei mezzi al servizio

La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte se ne ravvisi la necessità, le opportune verifiche sulla idoneità dei mezzi al servizio.

La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'art.15, comma 1, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di collaudo o di revisione ai fini della sicurezza.

Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 31

Sanzioni

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;

Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 51,65 ad un massimo di €. 516,46 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 3, comma 5, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'art. 3 comma 6, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
- c) violazione agli obblighi di cui all'art. 4, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- d) acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità prevista dall'art. 5 comma 2;
- e) mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art. 17 comma 2;
- f) violazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 1, punti d), g), h) ed i);
- g) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 19, comma 2, punti da a) ad f);
- h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 21, comma 1, punti a) e b);
- i) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'art. 25, comma 3;
- j) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 28, comma 2.

Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo viene stabilito in € 516,65.

L'importo di cui al comma 2 è aggiornato con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 32

Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 33

Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Sindaco per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall'art. 3 comma 6;
- c) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap così come previste dall'art. 23.
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 2;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 6, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34

Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 6, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come richiesti dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448;

- b) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'art. 14, commi 5 e 6;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 16;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.33;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse.

La revoca è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35

Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile de Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 6, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio 3 nei termini stabiliti dall'art. 17, comma 1.

La decadenza è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Art. 37

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per mancato inizio del servizio si intende anche l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'albo delle imprese artigiane (art.3, l. 433/85) o al registro delle imprese (artt.2118 3 segg. del c.c.).

